



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2018
N. 2 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA, DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER L' ANNO 2018 (L. 244/2007, ART. 3, COMMA 55 E SS.MM.II.).

L'anno 2018 , il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 18:15 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Baiutti Giorgio	Sindaco	Presente
Vanone Alessandra	Consigliere	Presente
Di Giusto Luca	Consigliere	Presente
Artico Federico	Consigliere	Presente
Merlino Fabrizio	Consigliere	Presente
Barbalace Renato	Consigliere	Presente
Colautti Flavia	Consigliere	Presente
Iannis Barbara	Consigliere	Presente
Giorgiutti Natalino	Consigliere	Presente
Patriarca Gianni	Consigliere	Presente
Del Fabbro Daniele	Consigliere	Presente
Benedetti Lucia	Consigliere	Presente
Mansutti Ester	Consigliere	Assente
Clocchiatti Marco	Consigliere	Assente
Fabbro Lorenzo	Consigliere	Presente
Mazzacco Chantal	Consigliere	Presente
Comino Claudio	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Della Marina Mariangela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti Giorgio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 3, comma 55, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), così come modificato dalla L. 133/2008, il quale dispone che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il successivo comma 56, così come modificato dalla L. 133/2008, il quale prevede che con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, stabilendo che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare, determinando responsabilità erariale;

CONSIDERATO che:

- in corrispondenza di ogni missione e programma, è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse ad esso destinate;
- nelle missioni e programmi esplicitati nel bilancio di previsione 2018/2020, in corso di approvazione, si rileva l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, relativamente a progettualità particolari, ferme restando le condizioni alle quali la normativa vigente subordina la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni;

DATO ATTO che per quanto concerne la definizione del contenuto degli incarichi di cui trattasi, sembra opportuno riferirsi ai criteri interpretativi che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, ha dettato con delibera n. 6 nell'adunanza del 15.2.2005 e che, sia pur riferita alla L. 311/2004, attiene alla stessa tipologia di incarichi;

RILEVATO che la Corte dei Conti, con la citata deliberazione n. 6/2005, ha precisato che "gli incarichi di studio possono essere individuati nello svolgimento di una attività svolta nell'interesse dell'amministrazione; requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte....";

PRECISATO che secondo la Corte dei Conti non rientrano in tale previsione normativa le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi; non rientrano in sostanza gli incarichi conferiti per gli adempimenti disposti ex lege, mancando, in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, il quale, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2009;
- l'art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013 il quale stabilisce che la spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore all'80% del limite di spesa per l'anno 2013, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010;

DATO ATTO che l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 dispone che per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

CONSIDERATO che:

- si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti;

VISTO l'art. 14. del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, concernente il "controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa" il quale prevede che:

1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 196/2009 a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

RICHIAMATO l'art. 14 c. 22 della L.R. 23/2013 (finanziaria regionale 2014), il quale ha sancito che a decorrere dal 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- il comma 10 dell'art. 12 della L.R. 22/2010 (finanziaria regionale 2011);

- la lettera c) del comma 11 e il comma 12 dell'art. 14 della L.R. 27/2012 (finanziaria regionale 2013);
- il comma 28.1.1. dell'art. 12 della L. R. 17/2008;

disposizioni inerenti i limiti di spesa di diverse voci tra cui anche le spese di consulenza ed incarichi per gli enti soggetti a patto di stabilità;

RICORDATO che il limite delle spese per consulenze ed incarichi per l'anno 2015 era pari al 75% del limite di spesa previsto nel 2014, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 5 del D.L. 101/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 125/2013, che così recita:

“la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; si applicano le deroghe previste all'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.”;

VISTA la circolare del MEF – Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23.03.2016 che, nella scheda tematica G7, relativa alla spesa per studi e incarichi di consulenza, testualmente recita *“...a decorrere dal 1° gennaio 2016, i limiti di spesa annua per studi e incarichi di consulenza devono essere determinati tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Quanto precede è conseguenza della circostanza che le ulteriori riduzioni già previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, hanno esplicato gli effetti unicamente per gli anni 2014 e 2015”;*

PRESO ATTO dell'elaborato presentato dal Responsabile dell'Area Affari Generali relativo all'incarico da affidare nell'esercizio 2018, la cui spesa complessiva ammonta ad €1.500,00;

PRESO ATTO, altresì, che, per previsione legislativa, nell'anno 2018 possono essere conferiti incarichi di collaborazione autonoma, di studio, consulenza etc.. nel limite del 75% della spesa sostenuta per lo stesso titolo nell'anno 2011, e, pertanto, nell'ammontare massimo di Euro 3.517,50;

CONSIDERATO, altresì, che alla luce di quanto esposto la spesa per incarichi prevista nell'esercizio 2018, pari ad €1.500,00, rispetta pienamente i parametri normativi evidenziati;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii.
- la L. 190/2014;
- la L. 208/2015;
- la L. 244/2007 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008;
- il D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013;
- il D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii., in particolare come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

Con voti favorevoli n. 15, astenuti nessuno, contrari nessuno

D E L I B E R A

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare, il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, di studio, ricerca e consulenza, come da allegato A) al presente atto, consistente in un incarico proposto dall'Area Affari Generali.

2. Di dare atto che l'affidamento dell'incarico di collaborazione in questione avverrà altresì nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel presente atto.

3. Di dare atto che la spesa prevista per l'esercizio 2018, pari ad € 1.500,00, rispetta pienamente i parametri normativi illustrati in premessa disposti per l'esercizio 2018.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio interessato.

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 15, astenuti nessuno, contrari nessuno, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Tricesimo, lì 26 febbraio 2018

Il Responsabile
F.TO NORBERTO RIZZI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Tricesimo, lì 28 febbraio 2018

Il Responsabile
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA
BOSCHI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Baiutti Giorgio

Il Segretario
F.to Della Marina Mariangela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 05/03/2018 al 19/03/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tricesimo, lì 05/03/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Michelina Castenetto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/02/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 05/03/2018

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Michelina Castenetto

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento